



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- Visto il D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024 che disciplina i Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM;
- Visto il D.M. n. 544 del 27 marzo 2024 recante "Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)";
- Visto il D.M. n. 629 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di Dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati;
- Visto il D.M. n. 630 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di Dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese;
- Vista la Nota MUR Prot. n. 9166 del 13/05/2024 "D.M. 21/02/2024 n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni";
- Vista la nota MUR Prot. n. 11649 del 18/06/2024 "Istruzioni operative per le Istituzioni AFAM ad integrazione della nota Prot. 8614 del 02/05/2024";
- Viste le Linee Guida per l'accreditamento dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM approvate con D.M. n. 778 del 12/06/2024;
- Vista le delibere del Consiglio accademico del 26.06.2024 e del Consiglio di amministrazione del 9.07.2024 in ordine all'attivazione dei Dottorati di ricerca;
- Considerata la necessità di emanare un Regolamento in materia di Dottorato di ricerca
- Visto il pronunciamento del Consiglio accademico nella seduta del 26-27 luglio 2024 che ha apportato modifiche e osservazioni alla bozza di testo presentata

DECRETA

l'emanazione e la pubblicazione del seguente



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I Principi generali

- Art. 1 – Istituzione e accreditamento**
- Art. 2 – Convenzioni e consorzi**
- Art. 3 – Obiettivi formativi**
- Art. 4 – Sistema di assicurazione della qualità**

TITOLO II Organizzazione dei Corsi di Dottorato di ricerca

- Art. 5 – Organi**
- Art. 6 – Collegio dei Docenti**
- Art. 7 – Coordinatore**

TITOLO III Funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca

- Art. 8 – Regolamento didattico-organizzativo**
- Art. 9 – Borse di studio**

TITOLO IV Ammissione e svolgimento dei Corsi di Dottorato

- Art. 10 – Modalità di accesso**
- Art. 11 - Nomina delle Commissioni giudicatrici per l'accesso**
- Art. 12 – Svolgimento delle selezioni dei candidati**
- Art. 13 – Svolgimento del Corso**
- Art. 14 – Dottorato in convenzione con Istituzioni estere**
- Art. 15 – Dottorato in collaborazione con imprese, Dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica**

TITOLO V Status e valutazione del dottorando

- Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi**



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Art. 17 – Incompatibilità

Art. 18 – Sospensioni, proroghe, rinuncia e decadenza

TITOLO VI
Conseguimento del titolo

Art. 19 – Conseguimento e conferimento del titolo

Art. 20 – Accordi internazionali di cotutela di tesi



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

TITOLO I
Principi generali

Art. 1 – Istituzione e accreditamento

1. Previo accreditamento disposto ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 470/2024, il Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma (d'ora in poi, per brevità, anche solo Conservatorio) istituisce Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in poi, per brevità, anche solo Corsi o Corso).
2. I Corsi hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° novembre.
3. I Corsi sono istituiti dal Conservatorio quale sede unica ovvero anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. n. 470/2024 o analoghe Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) Università italiane o Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - c) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
4. I Corsi hanno sede amministrativa presso il Conservatorio o presso una delle Istituzioni consorziate.
5. La proposta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato di ricerca, avanzata da una Struttura didattica ovvero dal singolo Professore, deve dare conto e dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accREDITamento:
 - a) la tipologia del Corso: interno, o in forma associata/consorzata, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 470/2024;
 - b) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, nonché le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso, che devono riferirsi ad ambiti scientifico-artistici ampi e chiaramente definiti;
 - c) la previsione del numero complessivo di posti per i quali è richiesto l'accREDITamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 470/2024;
 - d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in *curricula*;
 - e) il/i Dipartimento/i del Conservatorio che collaboreranno alla realizzazione del Corso e la composizione dei relativi organi ai sensi del successivo Titolo II;
 - f) l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 470/2024;
 - g) l'adeguata disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

6. La proposta di istituzione del Corso è sottoposta all'esame del Consiglio Accademico e, in caso di giudizio positivo, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione stabilendo contestualmente:

- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al precedente comma 5, lettera c);
- b) il numero delle borse di studio e delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

7. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Conservatorio presenta al Ministero dell'università e della ricerca la domanda di accreditamento.

8. In base alla durata quinquennale dell'accREDITamento della sede e del corso di dottorato prevista dall'articolo 5, comma 5, del D.M. n. 470/2024, per i cicli successivi a quello del primo accREDITamento e salva l'eventuale revoca dell'accREDITamento, per ciascun Corso si procede direttamente allo svolgimento della procedura di attivazione di cui al comma seguente.

9. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accREDITamento è avanzata dal Coordinatore pro tempore del Collegio dei docenti del Corso, contiene l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal precedente comma 5 ed è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso di cui al successivo articolo 8.

10. Il Consiglio Accademico esamina la proposta di cui al comma precedente e, in caso di valutazione positiva, il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accREDITati, determinando per ciascun corso:

- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al precedente comma 5, lettera c);
- b) il numero delle borse di studio da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito e delle forme di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 12 del D.M. n. 470/2024

11. In caso di revoca dell'accREDITamento, il Conservatorio sospende con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso.

Art. 2 – Convenzioni e consorzi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 470/2024, per la realizzazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altri Enti, il Conservatorio stipula specifiche convenzioni ovvero promuove la realizzazione di appositi consorzi al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifica.

2. Le convenzioni e gli atti costitutivi/regolativi dei consorzi sono sottoscritti dal Direttore del Conservatorio su proposta del/dei Dipartimento/i interessato/i o del Coordinatore del Corso di Dottorato e, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. I soggetti convenzionati/consorzati si impegnano a osservare il regolamento dell'Istituzione sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione/regolamentazione consortile.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Art. 3 – Obiettivi formativi

1. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula e la composizione del Collegio di Dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato riferite ad ambiti scientifico-artistici ampi e chiaramente definiti.
2. Il Corso di Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche al fine dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 4 – Sistema di assicurazione della qualità

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.M. n. 470/2024 il Conservatorio adotta, in conformità alle indicazioni contenute in seno al D.M. n. 778/2024, un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

TITOLO II
Organizzazione dei Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 5 – Organi

1. Gli organi di ciascun Corso sono il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Art. 6 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di otto componenti, di cui almeno sei docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso; i restanti possono essere ricercatori delle Istituzioni AFAM di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, professori o ricercatori di Università o ricercatori di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza.
2. I componenti afferenti a Istituzioni AFAM, ricercatori inclusi, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti dalle linee guida adottate con D.M. n. 778/2024.
3. I componenti afferenti a Istituzioni universitarie o Enti di ricerca italiani devono essere docenti o ricercatori di Università o Enti pubblici di ricerca nei settori di interesse del dottorato.
4. I componenti appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

5. Possono far parte del collegio del dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Istituzioni AFAM, Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione artistica/scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
6. Al fine della trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso fatta eccezione per le discussioni e le deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale, partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva due rappresentanti degli iscritti designati secondo le modalità previste dal Regolamento didattico e organizzativo di cui al successivo articolo 8.
7. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio che, in caso di necessità, può anche provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 470/2024.
8. I Professori del Conservatorio possono partecipare a due soli collegi a livello nazionale.
9. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:
 - a) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto dal successivo articolo 8;
 - b) sovrintendere all'organizzazione generale del Corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al Corso;
 - c) valutare annualmente l'attività degli iscritti al Corso;
 - d) riferire al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del Corso;
 - e) proporre al Consiglio Accademico la stipula di convenzioni con altri Enti, pubblici e/o privati.
10. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal regolamento organizzativo e didattico del Corso di cui al successivo articolo 8.
11. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio Accademico, in ciascun anno accademico il Collegio dei docenti opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

Art. 7 – Coordinatore

1. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore.
2. Il Coordinatore deve essere un professore di ruolo afferente all'Istituzione AFAM proponente, in possesso di una elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, attestata dal raggiungimento di risultati di particolare e documentato rilievo e/o dallo svolgimento di funzioni di coordinamento di progetti nazionali e internazionali in ambiti di ricerca e artistici, come specificato dalle Linee guida di cui al D.M. n. 470/2024 adottate con D.M. n. 778/2024.
3. Il Coordinatore viene scelto secondo un criterio meritocratico dal Consiglio Accademico fra i professori di ruolo a ciò titolati che si siano candidati a ricoprire tale ruolo.
4. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici ed è rinnovabile.
5. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.
6. Il Coordinatore può nominare tra i componenti di ruolo del Collegio un vicario, che in caso di impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

7. Il Coordinatore ha la potestà di avanzare proposte ai sensi dei precedenti articoli 1, comma 9 e 2, comma 2.

TITOLO III
Organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 8 – Regolamento didattico-organizzativo

1. Il Collegio dei Docenti del Corso provvede alla stesura del Regolamento didattico e organizzativo del corso che stabilisce in particolare:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in *curricula*;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 12;
- c) le modalità con cui a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi previsti dal successivo articolo 13, comma 2;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche al fine dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al Corso devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero e di utilizzo del budget);
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento;
- h) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

2. Il Regolamento didattico e organizzativo del Corso è approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 9 – Borse di studio

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente attuata secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso.

2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio del Conservatorio gli organi competenti assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse da articolarsi in stanziamenti annuali a valere sui *budget* dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al successivo comma 7.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate interamente con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore del Conservatorio dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al successivo comma 7. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare al Conservatorio, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al successivo comma 6.
4. In ogni caso, il Conservatorio non procede all'erogazione della borsa finanziata interamente da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura quantomeno pari al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente.
6. L'importo di cui al comma precedente è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi, salvo i casi previsti dal successivo articolo 20. Ciascun dottorando che intenda svolgere periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al successivo articolo 13, comma 2. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.
7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale *budget* è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso.
8. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del *budget* di cui al comma precedente, rientra nella disponibilità del Corso.
9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, la borsa di studio per la frequenza del Corso è soggetta al versamento dei contributi previdenziali alla cosiddetta gestione separata INPS, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
10. Le borse di studio finanziate da altre Istituzioni di alta formazione, da Università o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dei docenti spetta la funzione di verificare che tali condizioni siano osservate.
11. Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al precedente comma 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

12. Le norme del presente articolo non si applicano ai dottorandi beneficiari di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

13. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

14. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

TITOLO IV

Ammissione e svolgimento dei Corsi di Dottorato

Art. 10 – Modalità di accesso

1. L'ammissione ad un Corso avviene sulla base di una selezione pubblica indetta almeno una volta all'anno.

2. La partecipazione, il contenuto del bando e la modalità di svolgimento della selezione, sono regolati dalla normativa vigente e da quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore e deve indicare:

- a) il *curriculum* o i *curricula* del Dottorato di ricerca;
- b) il numero complessivo dei posti disponibili eventualmente distinto per *curricula*;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio e dei posti con sostegno finanziario disponibili;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- e) le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- f) la previsione di eventuali posti riservati;
- g) la tipologia dei titoli valutabili e punteggio ad essi attribuito;
- h) i requisiti di partecipazione/accesso;
- i) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
- j) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
- k) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.

4. Per i Corsi di Dottorato attivati a seguito di finanziamenti ottenuti nell'ambito di specifici bandi comunitari, le procedure di ammissione e le modalità organizzative sono quelle previste dalla specifica disciplina anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, purché il Corso sia accreditato.

Art. 11 - Nomina delle Commissioni giudicatrici per l'accesso

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, su proposta del Coordinatore del Corso, il Direttore nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da un minimo di tre ad un massimo



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

di cinque membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori di ruolo, anche di altre Istituzioni di alta formazione ovvero di Università italiane e straniere, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifico-artistiche cui si riferisce il corso. Alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.

2. I soggetti pubblici o privati finanziatori di borse di studio hanno facoltà di designare un proprio esperto che si aggiunge ai membri effettivi e supplenti della commissione o di designare all'interno della commissione il membro che funge da loro rappresentante.

3. La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.

4. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo.

5. Al termine della procedura di ammissione i verbali vengono pubblicati nell'apposita area del sito web del Conservatorio.

Art. 12 – Svolgimento delle selezioni dei candidati

1. La selezione per l'ammissione ad ogni singolo Corso avviene tramite valutazione dei titoli, e/o prova scritta/pratica e/o colloquio orale nel cui ambito potrà essere discusso anche il progetto di ricerca in conformità del Regolamento didattico e organizzativo di ciascun Corso e del bando di concorso.

2. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso il *curriculum vitae et studiorum* ed un progetto di ricerca unicamente finalizzato alla selezione.

3. La Commissione giudicatrice effettua la selezione sulla base di quanto stabilito nel Regolamento didattico e organizzativo di ciascun Corso e nel bando di concorso.

4. Per sostenere le prove i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.

5. Al termine di ogni seduta dedicata a prove, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito web del Conservatorio. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e degli eventuali titoli.

6. Gli atti dei concorsi sono pubblici ed è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge. Il Direttore può differire l'accesso al momento della conclusione del concorso.

7. Se il bando riserva una quota di posti a studenti diplomati/laureati in Istituzioni estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, può essere prevista una specifica procedura di selezione con la formazione di una graduatoria separata. In tal caso, gli eventuali posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione di cui ai commi precedenti.

8. Al termine delle procedure di selezione, con provvedimento del Direttore si procede all'approvazione dei relativi atti. L'amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto che sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine determinato dalla graduatoria di cui al precedente comma 5.

9. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, secondo l'ordine della graduatoria subentra un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

comunque non oltre il 31 gennaio, l'ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei Docenti

10. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al comma che segue.

11. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che:

a) abbia conseguito il più alto voto di diploma/laurea;

b) a parità di voto di diploma/laurea, abbia conseguito la più alta votazione media ponderata degli esami;

c) a parità degli elementi indicati nei punti a e b, il candidato più giovane di età.

12. Nelle procedure riservate di cui al precedente articolo 10, comma 3, lett. f), in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età anagrafica.

13. A conclusione delle procedure di ammissione ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo approvata dal Collegio dei Docenti, il Direttore formalizza l'elenco degli ammessi al corso.

Art. 13 – Svolgimento del Corso

1. L'avvio dei Corsi di dottorato è fissato al 1° novembre di ogni anno.

2. Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi, eventualmente quantificati in termini di crediti formativi universitari ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Corsi, comprendono formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nel campo della didattica e nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità. Il Piano di formazione deve comprendere la redazione, sotto la responsabilità del supervisore, del progetto di ricerca individuale, potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

3. Per le finalità previste al comma precedente, il Collegio dei docenti nomina un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, ai quali è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.

Art. 14 – Dottorato in convenzione con Istituzioni estere

1. Previo accreditamento ai sensi della normativa vigente, il Conservatorio può attivare Corsi con Istituzioni estere in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotate di



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

strutture e attrezzature scientifico-artistiche idonee, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo finale multiplo o congiunto.

Art. 15 – Dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica

1. Il Conservatorio, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale» o di «conservazione/produzione artistica», anche come parte della denominazione, per i Corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. In coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del D.M. n. 470/2024, i bandi per l'ammissione a Corsi di dottorato industriale possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la facoltà prevista dall'articolo 45 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti sono considerati equivalenti alle borse di dottorato al fine del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

TITOLO V

Status e valutazione del dottorando

Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo *curriculum* formativo, come indicate dal Collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
3. Il Coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste, anche ai fini della sospensione dell'eventuale trattamento economico.
4. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa o altro sostegno finanziario. Entro il termine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con l'eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi proroga o di sospensione da recuperare, fanno pervenire al collegio docenti la tesi e gli allegati.
5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di diploma di primo e di secondo livello, nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso il Conservatorio congruenti con il suo percorso formativo.
7. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario.
8. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio.
9. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
10. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In ogni caso per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato e prevedere un limite massimo di reddito non superiore all'importo della borsa stabilito dal Collegio docenti. Per i dottorandi senza borsa va valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa contemperandola con le tutele sancite a livello costituzionale e, in particolare, con il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
11. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attività di ricerca a cui partecipa.
12. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa pro tempore vigente.

Art. 17 – Incompatibilità

1. La contemporanea iscrizione a due Corsi di livello post-secondario è regolata dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai connessi provvedimenti attuativi e, in particolare, dai decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022.

Art. 18 – Sospensioni, proroghe, rinuncia e decadenza



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La sospensione è disposta con provvedimento del Direttore, su proposta approvata dal Collegio dei docenti per uno dei seguenti motivi:

- a) maternità/paternità;
- b) malattia;
- c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010.
- d) gravi e adeguatamente comprovati motivi;
- e) servizio civile.

2. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.

3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga, su proposta del Collegio dei docenti, è decisa dal Consiglio Accademico di concerto con il Consiglio di Amministrazione assicurando la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio su fondi propri o derivanti da enti esterni

5. In caso di rinuncia all'iscrizione al Corso o alla sola borsa di studio formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata

7. È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate superiori a trenta giorni anche non consecutivi;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui al precedente articolo 17;
- d) svolgimento di attività lavorative non autorizzate.

TITOLO VI
Conseguimento del titolo

Art. 19 – Conseguimento e conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'Istituzione che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente AFAM o universitario. I valutatori, che possono appartenere a Istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Coordinatore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando e all'Ufficio Ricerca Nazionale è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi di cui al comma precedente, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro trenta giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dei docenti, che ne dà tempestiva informazione al dottorando ed all'Ufficio Ricerca Nazionale.

4. Entro un mese dalla data di conclusione del Corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma precedente, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'Ufficio Ricerca Nazionale.

5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui al precedente comma 2, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al precedente comma 2 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

6. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Coordinatore. La commissione è costituita, ove possibile nel rispetto dell'equilibrio di genere, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti di provenienza accademica. Non possono fare parte della commissione i tutor per i relativi dottorandi. La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.

7. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

8. L'esame finale non può essere ripetuto.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

9. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
10. Con disposizione del Direttore, su proposta del Coordinatore, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:
- a) non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i dieci giorni successivi al rispettivo termine;
 - b) non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i dieci giorni successivi.
11. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.
12. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Direttore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo.
13. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nel precedente comma 4.
14. Il Conservatorio provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento in apposito archivio istituzionale ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, parti della tesi possono essere rese indisponibili in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale.

Art. 20 – Accordi internazionali di cotutela di tesi

1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dal Conservatorio con una Istituzione straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un docente di ciascuna delle due Istituzioni.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione.
3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti.
4. La Commissione per il conferimento del titolo deve comprendere almeno un rappresentante scientifico dei due Paesi. La tesi di dottorato così elaborata verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Istituzioni contraenti, un doppio titolo di dottore di ricerca.
5. La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.
6. Il titolo di Dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in cotutela con".
7. Il Conservatorio, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "*Doctor Europaeus*" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

- a) discussione della tesi finale previa presentazione di due giudizi analitici sul lavoro di tesi da parte di due valutatori provenienti da due Istituzioni di due Paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
- b) almeno un membro della commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una Istituzione di un Paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.